

TESINA DI  
BUFFON MICHELA

Percorso formativo "Università del volontariato"  
Anno 2015-2016

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO  
Posso darti una mano?  
(La centralità della persona nell'AdS)



Università  
Ca' Foscari  
Venezia





È un'iniziativa promossa da:



In collaborazione con:



**BUFFON  
MICHELA**



Aspirante volontaria. Consulente del lavoro di formazione e di professione. Nel nostro incontro questo background di competenze è stata una folgorazione che ha permesso a lei di capire che nell'esperienza di volontariato possono essere messe a disposizione della comunità le proprie competenze, per noi è stata occasione preziosa per coinvolgere la signora in un progetto nascente di Volontarinsieme-CSV Treviso sulla figura dell'Amministratore di sostegno.

## **Introduzione:**

### **Perché l'Amministrazione di sostegno?**

Ci sono percorsi di vita che ci portano verso strade che avevamo evitato per oltre metà della nostra esistenza. E' quello che è accaduto a me in relazione a questo percorso che ho scelto di fare. Un percorso che mi ha fatto conoscere il mondo del volontariato (quello vero, non quello che viene fatto per apparire) con la miriade di persone che lo compongono e che sono fatte di sogni e speranze, ma soprattutto di concretezza, di progetti ed azioni che sono rivolti agli altri, ma che portano benefici a tutta la comunità; persone meravigliose che sono fatte di grande umanità, gratuità, attenzione per l'altro, non giudizio, accettazione, insomma, di amore.

Il mio percorso nel pianeta volontariato inizia con un colloquio al CSV di Treviso per il percorso formativo "Università del Volontariato". Inizio da qui perché penso, con la tipica mentalità da professionista, che la formazione sia sempre e comunque l'approccio più corretto ad una realtà che non conosco e che, pensandoci ora, forse non mi aveva mai seriamente interessata. Durante il colloquio mi viene prospettata l'opportunità di seguire anche il percorso formativo relativo all'Amministrazione di sostegno. Non ho proprio idea di cosa si tratti. Mi viene spiegato che si tratta di un istituto giuridico attraverso il quale il volontario è di supporto a categorie di persone fragili e che c'è un'importante esigenza di trovare figure che possano ricoprire questo ruolo. Mi sembra un ruolo piuttosto delicato e pertanto non sono convinta di essere la persona adatta a ricoprirlo. La mia interlocutrice sembra convinta del contrario ed io decido di capirne qualcosa di più. Inizio dunque a seguire le lezioni dell'Avvocato Alessia Munaro in tema di Amministrazione di sostegno ed, incredibilmente, ed al di là dei preconcetti che mi ero fatta sulla questione, mi si apre la visione su un mondo sconosciuto, un mondo che pone la Persona al centro. Questa cosa mi stupisce e mi entusiasma, poiché pensavo che ciò succedesse solo su "carte o dichiarazioni dei diritti umani", ma che il piano della concretezza, dell'applicazione pratica di questo concetto nel mondo reale fosse molto lontano. Man mano che proseguiamo nei meandri della normativa e che esaminiamo i "casi concreti" capisco quanto nell'azione pratica ciò si possa realizzare. La possibilità di creare questa "relazione di aiuto" comincia a piacermi sempre di più ed assumono per me sempre maggior valore le parole legate a questo contesto; perciò la Persona fragile diventa il "beneficiario", il sostegno si sviluppa in una relazione di aiuto che comporta "empatia", "asimmetria" ed "ascolto attivo". Meraviglioso! Capisco o credo di capire. Sarà molto diverso poi misurarmi con la realtà e trovarmi faccia a faccia con AdS, beneficiari, servizi sociali, giudici tutelari, avvocati, medici e familiari. Trovarmi soprattutto faccia a faccia con le mie debolezze e le mie paure, con la difficoltà di astenersi dal giudizio e con l'amore incondizionato, tutte cose che è necessario avere per svolgere al meglio questo servizio. Comunque, sento che si tratta della mia via nel volontariato.

Ed è la strada che scelgo.

### **I soggetti fragili ed i loro diritti sociali: il beneficiario dell'Amministrazione di sostegno**

L'Art. 404 del C.C. recita: *"La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione*

*fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.*

La prima cosa che evidenzia la norma è che il soggetto di cui sopra può, ma non necessariamente deve, essere assistito da un amministratore di sostegno. Quando un soggetto in condizioni di fragilità ha una rete familiare e/o sociale che lo sostiene in modo adeguato non sempre risulta necessaria od utile la nomina di un amministratore di sostegno.

Sie vince in oltre dalla lettura della norma come la persona che potrebbe beneficiare dell'Amministrazione di sostegno non è così facilmente definibile ed identificabile. In genere il riferimento è a categorie di persone cosiddette “deboli” o “fragili” di cui non è semplice e forse non è del tutto corretto fare una elencazione. A titolo esemplificativo, comunque, si possono indicare alcune possibili situazioni di non autonomia che possono beneficiare della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno:

1. persone con malattie degenerative
2. malati terminali
3. lungodegenti
4. persone con disabilità congenite ed acquisite
5. persone con disturbo psichiatrico
6. persone in situazioni post-traumatiche
7. persone con problema di dipendenza da sostanze stupefacenti, da alcool o da gioco d'azzardo patologico, da shopping compulsivo, da utilizzo di nuove tecnologie e di altro genere
8. anziani o persone con fragilità generate da situazioni che indeboliscono la persona nel campo relazionale a causa di emarginazioni sociali e/o deterioramenti esistenziali derivanti da momenti di fragilità psicologica
9. donne vittime di maltrattamenti e vessazioni

Si tratta dunque di soggetti che pur non sempre colpiti da patologie mediche in senso stretto o da vere e proprie menomazioni corporee, faticano a destreggiarsi convenientemente nei complessi rapporti con la civiltà organizzata e con i suoi adempimenti burocratici, territoriali, sanitari, scolastici, ludici, pensionistici, amministrativi.

Trova così riconoscimento il concetto di salute accreditato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui *“non è in salute la persona che non è in grado di svolgere le proprie attività giornaliere e di gestire le incombenze sociali necessarie per ottimizzare il proprio livello di benessere”*<sup>1</sup>.

Per tali soggetti assumono in primis rilievo i loro “diritti sociali”, siano questi intesi come diritti di assistenza, diritti di cura o, talvolta, diritti alla sorveglianza. Tutti i menzionati diritti si atteggiavano in modo nettamente diverso dagli ordinari “diritti soggettivi” che riguardano in genere la salvaguardia del patrimonio (diritti di stampo proprietario) elaborati dal legislatore attraverso moduli che fanno riferimento a persone autosufficienti ed a cui l'ordinamento riconosce tutela mediante rimedi volti a reprimere l'ingerenza di terzi.

Viceversa, per le persone deboli e non autosufficienti, diventa fondamentale la presenza di terze

---

<sup>1</sup> A. MUNARO, A. PAGANIN, Amministrazione di sostegno - Guida-vademecum per volontari, famiglie e operatori, Belluno 2015

persone perché possano godere in modo pieno ed effettivo di quei diritti. Una persona che si trovi in situazione di fragilità è ulteriormente indebolita dalla mancanza di strumenti che siano in grado di colmare le sue carenze. Al contrario, qualora alla stessa persona venisse riconosciuto un adeguato supporto, le capacità del soggetto in condizioni di fragilità potrebbero in realtà migliorare ed essere rafforzate.

Per quanto sopra, nel 2004 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un istituto diretto alla protezione del soggetto fragile, diverso da quelli esistenti fino a quel momento (interdizione ed inabilitazione), istituendo con la L. 9 gennaio 2004, n. 6 la figura dell'Amministrazione di sostegno. A seguito dell'introduzione di questa legge è possibile riconoscere un genere di protezione più flessibile, plasmabile da parte del Giudice Tutelare al tipo di difficoltà specifiche del destinatario, che permette inoltre (ed è forse questo il punto più importante della norma) il mantenimento in capo al soggetto debole della capacità di agire, per tutti gli atti che non richiedono la presenza esclusiva o l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno (AdS). In particolare, i compiti dell'AdS non si limitano a semplici sostituzioni negoziali, ma distaccandosi dalle vecchie figure di protezione, è plausibile ed auspicabile gli si riconoscano, prioritariamente, compiti di cura ed assistenza. Ogni attività dell'AdS è funzionale alla persona, e la gestione del patrimonio diventa, sempre più, strumento utile per provvedere alle necessità dell'individuo. L'obiettivo principale dell'AdS è la persona, la sua integrità fisica e psichica, diritti fondamentali e cardine di ogni intervento che la riguarda. La persona, come "valore centrale" cui fare riferimento, è tutelata anche nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, la quale dichiara: "*Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili ed universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà ... Essa pone la Persona al centro della sua azione ...*".

La L. 6/2004 risulta frutto di un lungo percorso giuridico e sociale che intende portare all'abbattimento di schemi di pensiero, nonché schemi applicativi ormai acquisiti e talvolta intrisi di pregiudizi. L'introduzione dell'AdS ha costretto il diritto, e tutti noi, a rapportarsi in modo nuovo alla realtà, apportando al contempo moderne soluzioni ai bisogni di tutela riconosciuti nella società. L'emanazione di questo provvedimento normativo può essere altresì inteso come tangibile prova di quanto sia nel tempo mutato il modo di percepire, sia a livello giuridico che sociale, l'idea di fragilità<sup>2</sup>.

## **L'Istituto dell'Amministrazione di sostegno**

L'istituto dell'Amministrazione di sostegno è stato introdotto dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2004, n. 14). La normativa dichiara già all'art. 1 le finalità della legge che sono quelle di "*... tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto od in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*". Innanzitutto, viene riconosciuta da parte del legislatore la necessità di ridurre al minimo necessario la limitazione della capacità di agire del soggetto fragile, permettendo al beneficiario di mantenere, quando possibile e per quanto possibile, una propria autonomia di azione e decisione.

Pertanto anche l'art. 409 C.C. prevede che: "*Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore*

---

2 DONATELLA M. E. BONOMO, Amministrazione di sostegno - Prassi e criticità, Edizioni Unicopli, Milano 2015

*di Sostegno. Il beneficiario dell'Amministrazione di Sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".*

Per garantire tutto questo, il decreto di nomina dell'AdS (art. 405 C.C.) deve essere personalizzato e legato ai peculiari bisogni del beneficiario; stabilendo i singoli compiti e poteri dell'AdS. La finalità diventa dunque quella di garantire la protezione della persona in modo da permettere, quando ciò sia possibile, un potenziamento delle sue capacità residue, oppure, quanto meno, garantendo un miglioramento della qualità della vita del soggetto fragile, mediante un progetto di vita individualizzato sulla base delle specifiche esigenze ed "aspirazioni" del beneficiario. In questo quadro l'AdS diventa, attraverso l'ascolto attivo, strumento per far emergere bisogni ed aspirazioni del beneficiario, ed attraverso la capacità di problem solving, garante di tale progetto di vita.

La nomina dell'AdS avviene attraverso un decreto emesso dal Giudice Tutelare (GT), decreto motivato ed immediatamente esecutivo. In ordine al contenuto del decreto di nomina dell'AdS il quinto comma dell'art. 405 C.C. prevede che lo stesso deve indicare:

1. generalità della persona beneficiaria e dell'AdS
2. la durata dell'incarico, che potrebbe essere anche a tempo indeterminato
3. l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'AdS ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
4. gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'AdS
5. i limiti, anche periodici, di spese che l'AdS può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
6. la periodicità con cui l'AdS deve riferire al Giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

I decreti di apertura e chiusura dell'AdS debbono essere annotati a cura del cancelliere in apposito registro, nonché comunicati entro dieci giorni all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dello stato di nascita del beneficiario. Contestualmente alla comunicazione del decreto di nomina o in seguito alla stessa, l'AdS nominato viene convocato davanti al GT per prestare giuramento. La formula del giuramento è la seguente: "*Giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'Ufficio conferitomi di Amministratore di Sostegno di (nome e cognome del beneficiario)*".

Dopo il giuramento l'incarico è effettivo.

L'art. 406 C.C. individua i soggetti che sono legittimati a presentare ricorso davanti al GT per la nomina dell'AdS. Tali soggetti sono:

1. il beneficiario stesso, il quale può anche indicare il nominativo di una persona di fiducia dalla quale desidera farsi assistere
2. il coniuge
3. la persona stabilmente convivente
4. i parenti entro il quarto grado in linea retta e collaterale e gli affini entro il secondo
5. il tutore
6. il curatore
7. il Pubblico Ministero
8. I responsabili dei servizi sanitari e sociali

Sui criteri di scelta dell'AdS, il 1° comma dell'art. 408 C.C. specifica che la scelta della persona a cui attribuire l'incarico di AdS "... avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario". Al 3° comma la stessa norma prevede le priorità che il GT deve tener presenti, ove possibile, nella nomina dell'AdS; priorità che riguardano il coniuge o la persona stabilmente convivente oppure i parenti del beneficiario. Non sempre però nei casi in cui è richiesta ed utile la figura dell'AdS ciò è la scelta migliore per il beneficiario. Ci sono alcuni ambiti familiari complicati oppure la gestione di determinate dipendenze che possono determinare l'opportunità per il GT di individuare un AdS esterno all'ambito familiare. A volte i familiari possono non essere adeguati a ricoprire un ruolo così delicato ed importante, oppure semplicemente non sentirsi in grado di gestire la situazione o ancora essere disinteressati a farlo. Infine, non possono ricoprire il ruolo di AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura il beneficiario (5° comma).

Chiara espressione dello spirito della legge che si sta analizzando, si ha nella disciplina riguardante i doveri dell'AdS (art. 410 C.C.). Il 1° comma sancisce infatti che nello svolgimento dei suoi compiti, l'AdS deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. E' possibile dunque ritenere come in questo modo si attui, per scelta del legislatore, un coinvolgimento del soggetto fragile nel "progetto di vita" (di cui per altro è esclusivo titolare), che viene garantito dall'Amministrazione di sostegno. Lo stesso AdS quindi diviene portavoce delle istanze e della volontà del beneficiario.<sup>3</sup> Altro elemento interessante della normativa è il disposto secondo cui l'AdS deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere. Quindi il soggetto fragile è sempre coinvolto in ciò che lo riguarda ed egli può esprimere anche il suo dissenso riguardo l'operato dell'AdS. In tale caso l'AdS è tenuto ad informare il GT riguardo tale dissenso.

Infine, gli artt. 412 e 413 C.C.

Il primo riguarda gli atti che l'AdS potrebbe compiere in violazione a disposizioni di legge, oppure in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico od ai poteri conferitogli per decreto dal GT, prevedendone la possibilità di annullamento su istanza dello stesso AdS, del PM, oppure da parte del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Lo stesso dicasi per gli atti compiuti dal beneficiario in violazione a disposizioni di legge oppure a quanto stabilito dal GT nel decreto di nomina dell'AdS. Tali atti possono essere annullati su istanza dell'AdS, del beneficiario o dei suoi eredi od aventi causa. Tali azioni si prescrivono nel termine di cinque anni dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'Amministrazione di sostegno.

Il secondo detta la disciplina di revoca o di sostituzione dell'AdS su istanza del beneficiario stesso, dell'AdS, del PM o di taluno dei soggetti di cui all'art. 406 C.C. (soggetti che possono fare ricorso per promuovere la misura dell'AdS) qualora tali soggetti ritengano vi siano i presupposti per la cessazione della misura dell'AdS o per la sostituzione dell'amministratore. Il GT acquisite tutte le informazioni del caso provvede con decreto motivato. Il GT può agire anche d'ufficio alla revoca dell'incarico all'AdS qualora la misura si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

---

3 DONATELLA M. E. BONOMO, Amministrazione di sostegno - Prassi e criticità, Edizioni Unicopli, Milano 2015



## La peculiarità del ruolo dell'Amministratore di sostegno

Come abbiamo già visto, le aree di fragilità in cui si può muovere l'Amministrazione di sostegno sono piuttosto ampie, anche se potremmo raccoglierle in quattro grandi macro-aree, per le quali, con più frequenza, viene ad essere adottata la misura dell'AdS:

- 1) persone con patologie geriatriche
- 2) persone con esperienza di disagio psichico
- 3) persone con disabilità dalla nascita o sopraggiunte (disabilità in senso lato intesa come disabilità fisica, cognitiva o da gravi compromissioni delle capacità critiche o di comunicazione)
- 4) le persone con esperienza di dipendenze <sup>4</sup>

Va da sé che per ognuna di queste forme di fragilità è opportuna una qualche forma di protezione ed assistenza (anche solo sanitaria, sociale o psicologica), ma perché sia indicata la specifica protezione garantita dall'istituto dell'AdS è necessario sussistano determinati presupposti e concorrano fattori rilevanti concomitanti. Come espressamente indicato all'art. 404 C.C. essenziali sono due requisiti: 1) la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica; 2) la derivazione da essa dell'incapacità di provvedere ai propri interessi.

Dunque, la misura dell'Amministrazione di sostegno andrà valutata dal GT fondamentalmente in base alla necessità da parte del beneficiario di compiere "atti giuridici". Pertanto, non tutte le situazioni di fragilità di cui sopra, comportano l'attivazione "automatica" della prassi che porta alla nomina di un AdS, ma solo quelle situazioni in cui il beneficiario deve compiere atti giuridici che non è in grado di fare o per cui per incuria od insufficiente azione da parte della famiglia e degli organi di assistenza è necessario che ci sia una figura giuridica che possa legittimamente intervenire con l'intento di verificare e stimolare le azioni necessarie, con apposite istanze ed azioni. In definitiva deve sussistere un "interesse attuale e concreto ad agire".

Tali atti giuridici possono riguardare la tutela del patrimonio o la cura ed il benessere della Persona. Non deve essere però confusa la tutela garantita con la misura dell'AdS con l'assistenza personale al soggetto debole, compito invece dei Servizi sociali o delle strutture assistenziali in senso lato. Per contro l'AdS è il soggetto idoneo a porsi quale interlocutore anche nei confronti dei Servizi; nonché quale garante del percorso e del progetto di vita della Persona, portatore delle istanze, aspettative, interessi e bisogni del beneficiario.

Come si sviluppa l'attività dell'AdS?

Innanzitutto, l'AdS deve operare in base a quanto stabilito dal GT nel decreto di nomina, oppure in atti successivi che il GT emetterà in base alle istanze promosse da parte dello stesso AdS, istanze che verranno presentate al GT in base alle esigenze che emergeranno nello svolgersi della relazione col beneficiario.

In genere, comunque, i compiti dell'AdS sono di natura patrimoniale e/o di natura personale.

Sono chiaramente di natura patrimoniale tutti gli atti o le decisioni che riguardano la gestione degli interessi economici del beneficiario (svolgere attività lavorativa, riscuotere pensioni o rendite, soddisfare esigenze primarie al proprio sostentamento e mantenimento, provvedere ai pagamenti ordinari, per es. utenze). Se attribuiti tali compiti all'AdS, egli normalmente dovrà provvedere ad un rendiconto iniziale (inventario) dei beni mobili ed immobili del beneficiario. Successivamente,

---

<sup>4</sup> DONATELLA M. E. BONOMO, Amministrazione di sostegno - Prassi e criticità, Edizioni Unicopli, Milano 2015

almeno una volta all'anno oppure entro il 31 gennaio di ogni anno (la modalità varia a seconda dei Tribunali e sarà comunque indicato nel decreto di nomina) l'AdS dovrà presentare un rendiconto in cui vengono riassunti i flussi di cassa, banca e/o posta del periodo con le movimentazioni in entrata ed uscita, rispetto alla situazione iniziale, così da individuare le cause della variazione della situazione patrimoniale del beneficiario, rispetto al periodo precedente.

Il rendiconto è un atto di natura complessa, composto da una parte "descrittiva", in cui l'AdS deve riferire in ordine alle iniziative più importanti che hanno caratterizzato la Vita del beneficiario, in modo da consentire la valutazione della situazione personale del beneficiario in rapporto al progetto di vita ed una parte "numerica", nel caso in cui l'AdS abbia avuto l'attribuzione di funzioni che comportano anche atti di gestione economica e patrimoniale in cui, attraverso l'elencazione delle entrate e delle uscite darà conto delle variazioni patrimoniali intervenute <sup>5</sup>.

Sono invece di natura personale tutti gli atti o le decisioni che riguardano la tutela della salute fisica e psichica della persona e la cura della stessa, compresa la facoltà di mediare con i Servizi Socio Assistenziali la scelta della collocazione residenziale più adeguata ai fabbisogni del beneficiario. Tra questi rientrano, inoltre: igiene e cura giornaliera della persona, igiene e decoro dell'ambiente di vita, aspetto sanitario, vita di relazione (familiare e sociale).

Ora, mentre la gestione patrimoniale richiede all'AdS competenze di tipo economico ed integrità morale, che, dal mio punto di vista, sono l'aspetto più semplice, la questione veramente delicata ed in cui l'AdS deve porsi con particolare attenzione sono gli atti di natura personale.

E' soprattutto in questo tipo di atti che l'AdS mette in gioco la sua capacità nella relazione di cura nei confronti del beneficiario. E' in questo ambito che diventano necessarie le capacità di empatia, asimmetria ed ascolto attivo.

## **Focus sulla mission dell'Amministratore di sostegno**

### **La relazione di aiuto**

L'AdS, sia che venga individuato all'interno del contesto familiare, sia che sia un esterno, ha il compito di effettuare tutte quelle azioni indicate nel decreto di nomina che tutelano l'interesse del beneficiario. Nel contempo ha il compito di informare l'amministrato, qualora le sue condizioni lo permettano, di tutto ciò che viene svolto per lui. Il fine ultimo delle sue azioni è la tutela ed il benessere della persona e, pertanto, egli interverrà in tutte le situazioni in cui il decreto prevede una sua attivazione.

Abbiamo visto che i suoi compiti sono di "natura patrimoniale e personale". Più nello specifico potremmo individuare le "aree di azione" che l'AdS deve avere ben chiare nello svolgimento del suo compito a favore del beneficiario, fermo restando quanto indicato dal GT nel decreto. Le quattro aree di azione dell'AdS sono:

1. Progetto di vita: inteso nel senso di tutte quelle azioni che portano a costruire col beneficiario e la sua famiglia l'organizzazione della quotidianità (sistemazioni abitative autonome, piuttosto che inserimento in centri diurni o comunità, cooperative di lavoro, ecc...)

<sup>5</sup> M.T. PAGANO, I compiti di natura patrimoniale dell'Amministratore di sostegno. Il rendiconto: modalità di redazione. Responsabilità dell'Amministratore, L'Amministrazione di sostegno: tutela e valorizzazione delle abilità, Rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Marzo 2015

2. Patrimonio: tutto ciò che riguarda i possedimenti della persona (proprietà, redditi, eredità)
3. Bisogni sanitari: tutto ciò che ha a che fare con la salute e prevede autorizzazioni e consensi da parte dell'AdS in rappresentanza od a supporto del beneficiario
4. Esigenze amministrative e burocratiche: attivazione di procedure e di pratiche finalizzate alla quotidianità (ausili, pratiche pensionistiche e notarili, conti correnti bancari e postali, riscossioni, pagamenti, ecc...)

Non ci si aspetta che l'AdS sia un esperto di diritto, economia e finanza, medicina ed assistenza sociale, ma che nel momento in cui il GT nel decreto prevede un suo intervento (firme, autorizzazioni, ecc...) in uno o più degli ambiti sopra indicati, sappia attivarsi per rispondere al meglio alle esigenze del suo amministrato <sup>6</sup>.

In questo "prendersi cura" dell'amministrato diventa fondamentale il modo in cui l'AdS si avvicina e si pone nei confronti dello stesso. Prendersi cura equivale infatti ad un interessamento "attivo" e "solidale", come pensiero, responsabilità ed attività concreta per le esigenze materiali e "non materiali" della Persona, che per sua natura richiede una chiarezza interiore e sociale delle responsabilità connesse.

In una casistica come quella dell'AdS i ruoli di cura spesso prevedono che i due interlocutori siano un soggetto capace o esperto in qualcosa ed un altro che si trova in una qualche difficoltà, che il primo può aiutare a risolvere. Le posizioni non sono quindi paritarie e la relazione assume le caratteristiche di una relazione di potere. Se poi l'interlocutore è privato di alcune sue capacità o libertà od abilità, ancor di più, il potere di chi ricopre il ruolo occupa spazio. Diventa quindi fondamentale per l'AdS la formazione alla comprensione e gestione della soggettività, la sua responsabilità personale e la sua trasparenza etica. Nella realtà, spesso, i ruoli relazionali confidano nell'apprendimento sul campo, perché non è trasmissibile un modo di fare che sia adeguato ad ogni circostanza. Infatti, più un ruolo è relazionale più lo strumento di lavoro non è la procedura, ma la personalità stessa di chi ricopre il ruolo. Lo strumento principale di lavoro siamo noi come persona e solo in seconda battuta le azioni che svolgiamo. Di qui tre riflessioni:

1. È importante conoscere se stessi come strumento di lavoro
2. È importante darsi un metodo che permetta di gestire e comprendere la complessità
3. Ogni intervento nasce e si concretizza in una relazione interpersonale, ma è l'espressione di un "lavoro di gruppo" che vede coinvolti i familiari, i medici, gli operatori sociali, e tutti coloro che fanno parte della sfera del beneficiario

L'approccio alla persona fragile può avvenire in due modi: un approccio che pone al centro della cura la Persona ed un approccio che pone al centro della cura il protocollo di attuazione. Se la persona è il centro dell'interesse l'intervento viene costruito e personalizzato tenendo presente le componenti individuali, oltre che le risorse ed il contesto; in caso contrario ci si può affidare a protocolli la cui validità è accertata da criteri di tipo scientifico tradizionale, i quali possono garantire l'uniformità degli interventi, ma diminuiscono in modo drastico la personalizzazione della cura. In

---

<sup>6</sup> L. MAGNANI, Associazione Gruppo Agape, Fragilità e Amministrazione di Sostegno, Appunti di Varese AdS, [www.varese.progettoads.net](http://www.varese.progettoads.net), maggio 2012, edizione digitale: 2015

una modalità che privilegia un protocollo applicato in modo un pò acritico, il messaggio che si trasmette alla persona che riceve la cura é che lo stiamo trattando come un oggetto e non come un soggetto capace di esprimere una volontà e dei desideri. <sup>7</sup>

In questa ottica diventa fondamentale “conoscere” la persona del beneficiario sia attraverso la relazione che si instaura con lo stesso, sia attraverso una relazione che si crea con il gruppo di persone che ruota intorno al beneficiario stesso.

La relazione di cura o di aiuto che si instaura col beneficiario per poter essere efficace deve avere tre caratteristiche fondamentali quali:

1. Empatia
2. Asimmetria
3. Comunicazione <sup>8</sup>

L'empatia intesa come la capacità di porsi nello stato d'animo dell'altro e di comprenderlo; in pratica di entrare nella vita dell'altro, ma senza farsi travolgere dalle emozioni. Nell'atteggiamento empatico c'è anche la capacità di saper essere un sostegno adeguato, saper spiegare le azioni che si compiono e si vedono compiere.

L'asimmetria intesa come relazione in cui chi aiuta ha la possibilità di farlo in quanto possiede maturità, salute, conoscenza e capacità di poterlo fare. La competenza viene quindi messa a disposizione di chi ne ha bisogno e non ha la possibilità, a causa di deficit o di una malattia, di poterla usare in autonomia. E' anche la capacità di gestire la relazione in modo consapevole, controllato ed intenzionale.

Infine, la comunicazione intesa come “ascolto attivo”.

Tale argomento meriterebbe un approfondimento più importante, ma qui mi preme sottolineare solo alcuni punti essenziali. Prima di tutto che alla base di ogni processo comunicativo sta la “volontà di comunicare”, senza la quale non si producono le condizioni minime dell'ascolto. L'ascolto infatti é un processo attivo attraverso cui noi ci disponiamo ad acquisire nuove informazioni sospendendo temporaneamente il giudizio. Ciò significa decentrarsi dal proprio punto di vista per fare spazio all'altro, al suo modo di vedere la realtà, al suo linguaggio che può essere diverso dal nostro, ai suoi bisogni che possono appartenere ad un'esperienza di vita che noi non abbiamo e che, pertanto, faticiamo a riconoscere e capire.

P. Watzlawick segnala che non si può dare sofferenza maggiore ad una persona che mettendola in un contesto in cui può realizzare tutti i suoi desideri, ma in cui nessuno si accorge della sua esistenza: secondo Watzlawick infatti, lo scopo fondamentale della comunicazione é il raccogliere conferme del fatto che esistiamo e siamo significativi per qualcuno <sup>9</sup>.

Questo ci fa comprendere come elemento qualificante della comunicazione sia uno “spazio narrativo”

---

<sup>7</sup> E.M. FUSARO, La psicologia e le persone fragili, L'Amministrazione di sostegno: tutela e valorizzazione delle abilità, Rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Marzo 2015

<sup>8</sup> A. MUNARO, La relazione di aiuto, slide corso formazione Università del Volontariato, anno accademico 2015-2016

<sup>9</sup> E.M. FUSARO, La psicologia e le persone fragili, L'Amministrazione di sostegno: tutela e valorizzazione delle abilità, Rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Marzo 2015

di ascolto che l'AdS offre alla Persona fragile al fine di comprendere e correggere la direzione dell'intervento a favore dei bisogni soggettivi, oltre che di quelli rilevabili in modo oggettivo.<sup>10</sup>

In questo spazio di ascolto l'AdS riconoscerà il sistema di valori del beneficiario e ciò permetterà all'Amministratore di mantenere continuità e coerenza nello stile di vita del beneficiario e pertanto di sostenere l'integrità dell'identità personale; riconoscendo pertanto i valori principali, ma anche i punti critici ed i fattori non modificabili che incideranno nella progettazione dell'intervento.

Questo non esclude l'importanza dell'informazione anamnestica, psicologica e medica, che ci permette di ricostruire le tappe fondamentali della storia personale e del "corpo abitato" dal soggetto.

11

L'AdS dunque potrà acquisire tutta la documentazione di cui sopra per conoscere meglio lo stato di salute del beneficiario, ma attraverso l'ascolto cercherà di ricostruire la storia della persona e del suo stile di vita, per evidenziare i periodi principali, le mete raggiunte, gli elementi di maggior significatività, gli obiettivi che ha cercato di conseguire, per arrivare ad una conoscenza abbastanza indicativa delle variabili che caratterizzano il miglior modo di vivere espresso dalla Persona.

Un ulteriore ma importantissimo passo sarà caratterizzato da un approfondimento attraverso le conoscenze delle principali relazioni affettive, che necessariamente debbono essere coinvolte nel processo di cura: la loro partecipazione o la loro assenza produrranno in ogni caso un effetto.

L'efficacia dell'intervento si basa dunque su una conoscenza approfondita dei bisogni oggettivi e soggettivi della persona da aiutare. ciò permetterà di progettare un intervento non solo efficace, ma dotato di senso e di coerenza per la Persona che lo riceve.

Fin dalla nascita, infatti, attraverso tutte le tappe della vita, abbiamo bisogno come già detto di sentirci nello "sguardo" di qualcuno. Un intervento che si rivolga in modo meccanico al corpo, ai farmaci, all'ambiente, senza sviluppare una relazione, sarà privo di efficacia.

L'attenzione della cura si sposta quindi dai fattori oggettivi, misurabili, alla considerazione della soddisfazione di chi riceve la cura, elemento soggettivo ma strategico. Il passaggio non é, come si può comprendere dalle riflessioni proposte, un passaggio squisitamente metodologico, ma implica un approccio culturale e valoriale che rinvia alla visione dell'uomo nella sua complessità.

L'implicazione che ne consegue é che le persone coinvolte nel processo di cura si spostano da un'ottica di potere, intesa come "essere capace di fare", ad un'ottica di servizio, intesa come "attenzione ed attuazione del desiderio dell'altro".<sup>12</sup>

---

10 A. MUNARO, La relazione di aiuto, slide corso formazione Università del Volontariato, anno accademico 2015-2016

11 E.M. FUSARO, La psicologia e le persone fragili, L'Amministrazione di sostegno: tutela e valorizzazione delle abilità, Rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Marzo 2015

12 E.M. FUSARO, La psicologia e le persone fragili, L'Amministrazione di sostegno: tutela e valorizzazione delle abilità, Rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Marzo 2015

## **Conclusioni:**

### **Volontario o professionista?**

#### **(riflessioni sul ruolo del terzo settore nell'AdS)**

Da quanto abbiamo visto fino ad ora, l'istituto dell'Amministrazione di sostegno può obiettivamente svolgersi nella pratica con modalità difficilmente definibili a priori. Gli aspetti di cura della Persona e del patrimonio possono richiedere un impegno per l'AdS in termini di tempo ed energie personali dedicate più o meno importante a seconda delle casistiche che si trova ad affrontare. Inoltre, le competenze richieste al ruolo comportano, secondo il mio parere, la necessità di integrare le proprie attitudini con una specifica formazione che permetta di svolgere il ruolo nel miglior modo possibile. Come abbiamo visto, sia la gestione della relazione di cura, che la gestione del patrimonio richiedono per lo meno l'acquisizione di informazioni che aiutino l'AdS nello svolgimento della sua funzione. Tuttavia la normativa non prevede competenze specifiche per l'assunzione dell'incarico di AdS, sia nel caso questo ruolo sia assegnato ad un familiare, sia nel caso si tratti di un soggetto esterno alla famiglia del beneficiario. Infatti, la norma, correttamente dal mio punto di vista, considera che tale ruolo debba avvenire su base volontaria e debba essere tendenzialmente gratuito. Non a caso il legislatore non ha previsto un "compenso professionale", bensì la possibilità di avere un rimborso delle spese e, se del caso, un equo indennizzo; ciò in relazione al patrimonio del beneficiario ed all'impegno richiesto dall'Amministrazione di sostegno.

Nella pratica, quando non c'è una persona che all'interno dell'ambito familiare sia adatta o sia disposta a supportare tale ruolo, il GT nomina un Amministratore di sostegno esterno, che spesso è un professionista, solitamente un avvocato, che si è reso disponibile a ricoprire tale ruolo. Posso presumere che ciò avvenga poiché tradizionalmente sono stati i professionisti a ricoprire ruoli "giuridici" di tutela della Persona, dove mancasse il familiare adatto al ruolo e/o disponibile a svolgerlo. Va sottolineato comunque come negli ultimi anni c'è stata una sempre maggiore necessità di reperire AdS al di fuori degli ambiti familiari; fenomeno che rimanda al concetto di società liquidata teorizzato da Z. Bauman. Questa richiesta comporta la necessità di "reperire" soggetti disponibili ad assumere l'incarico di AdS. A questo riguardo, ed in relazione alla peculiarità del ruolo richiesto all'Amministratore di sostegno, diventa importante una riflessione che coinvolge il terzo settore.

Il volontariato da sempre ha operato a favore dei soggetti più deboli, si potrebbe definire il luogo di incontro naturale di molti bisogni dei soggetti fragili, talvolta di quei casi che non giungono nemmeno sul tavolo dei servizi perché sono casi non così gravi da essere segnalati agli stessi. Dunque, il ruolo del terzo settore assume particolare rilievo rispetto all'Amministrazione di sostegno in quella che potremmo definire una fase "ante" nomina dell'AdS. Ma ha un fondamentale ruolo anche nella fase "post" nomina dell'Amministratore di sostegno. Infatti, nella fase post il terzo settore ha attivato e sta tuttora perfezionando ed integrando una "rete" per aiutare gli Amministratori di sostegno stessi nello svolgimento del proprio incarico, organizzando anche sportelli informativi e corsi di formazione per gli AdS. Il terzo settore dunque ha acquistato e continua a sviluppare sempre più energie su questo tema, preparando anche i propri volontari a svolgere incarichi di Amministrazione di sostegno. Oggi, l'applicazione della misura di protezione giuridica dell'Amministrazione di sostegno vede in particolare un ruolo propositivo dei Centri di servizio per il Volontariato che sono organismi deputati comunque a fornire consulenza, aiuto e supporto alle organizzazioni di volontariato dei vari territori. Tali organismi si stanno muovendo in un'ottica di informazione e formazione degli operatori per

cercare di sensibilizzare anche i volontari a svolgere il ruolo di AdS. Prima o poi gli avvocati disposti a svolgere incarichi di AdS finiranno, oppure non sempre si troveranno professionisti disposti a svolgere tale incarico o comunque lo stesso professionista non potrà seguire tante Amministrazioni di sostegno. C'è bisogno di una risorsa in più ed il volontario può rappresentare questa risorsa, una risorsa perfettamente in linea con lo spirito della legge 6, perché sia la legge 6, sia il volontariato, partono dall'ascolto della persona e si ispirano ad un principio di solidarietà e di rispetto dell'identità della persona senza il quale non è possibile applicare in maniera efficace l'Amministrazione di sostegno.<sup>13</sup>

Per concludere, la necessità di rispondere a questa importante richiesta di AdS rende, dal mio punto di vista, del tutto irrilevante che il ruolo di AdS venga svolto da un volontario-non professionista, piuttosto che da un professionista-volontario, purché la Persona che svolge il ruolo di AdS abbia bene chiaro in mente quale sia l'obiettivo dell'Amministrazione di sostegno che è sempre e comunque il benessere del beneficiario. Ciò può avvenire solo se l'AdS sia disposto a dedicare tempo e spazi personali alla cura della persona ed all'ascolto.

Mi piace pensare ad un AdS volontario che si forma e si confronta in modo costruttivo con la rete che sta intorno al beneficiario e che in questo modo diventa un volontario sempre più "professionale" ed immagino un professionista, come quelli che io ho avuto la fortuna di incontrare durante il mio stage allo Sportello Tutele Legali presso la Cooperativa sociale G.A.P. Gruppo Assistenza Pianificata Onlus di Castelfranco Veneto, che svolgono il loro ruolo professionale con passione ed amore per l'altro, non limitandosi alle semplici gestioni burocratiche e patrimoniali.

Infine, quello che diventa fondamentale è che ci siano sempre più persone che siano disposte a "mettersi in gioco" in un ruolo così speciale, che richiede energie personali e ciò che abbiamo di più prezioso da poter dedicare agli altri, il nostro tempo.

Ed è solo una questione di scelte.

---

<sup>13</sup> F. VITULO, L'ABC per l'Amministratore di sostegno - Vademecum operativo per "sostenere" l'Amministratore di sostegno - Progetto "Tutore del cuore" realizzato dai Centri di servizio per il Volontariato di Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini

## Bibliografia

BONOMO DONATELLA M. E., Amministrazione di sostegno - Prassi e criticità, Edizioni Unicopli, Milano 2015

FUSARO E.M., La psicologia e le persone fragili, L'Amministrazione di sostegno: tutela e valorizzazione delle abilità, Rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Marzo 2015

MAGNANI L., Associazione Gruppo Agape, Fragilità e Amministrazione di Sostegno, Appunti di Varese AdS, maggio 2012, edizione digitale: 2015

MUNARO A., La relazione di aiuto, slide corso formazione Università del Volontariato, anno accademico 2015-2016

MUNARO A., PAGANIN A., Amministrazione di sostegno - Guida-vademecum per volontari, famiglie e operatori, Belluno 2015

PAGANO M.T., I compiti di natura patrimoniale dell'Amministratore di sostegno. Il rendiconto: modalità di redazione. Responsabilità dell'Amministratore, L'Amministrazione di sostegno: tutela e valorizzazione delle abilità, Rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Marzo 2015

VITULO F., L'ABC per l'Amministratore di sostegno - Vademecum operativo per "sostenere" l'Amministratore di sostegno - Progetto "Tutore del cuore" realizzato dai Centri di servizio per il Volontariato di Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini



